



**TRIBUNALE DI ANCONA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice delegato,

Letta l'istanza depositata da Gianluca Fratoni, con la quale si richiede la nomina del perito di parte di. Zurich Insurance plc s.p.a, al fine di procedere alla determinazione del danno ai sensi del contratto di assicurazione in essere tra la predetta compagnia e al ASUR Marche (ora AST Ancona), datore di lavoro del sig. Fratoni, in relazione al sinistro meglio descritto nel ricorso;

vista la documentazione allegata al ricorso (busta paga Fratoni aprile 2024 da cui si evince l'indicazione del datore di lavoro, CID sinistro 2.4.2024, comunicazione AST Ancona circa l'apertura del sinistro per attivazione della polizza Zurich n. Z085462, copia scheda polizza infortuni, copia polizza);

rilevato che ai sensi dell'art. 4.2 delle condizioni di polizza *"in caso di disaccordo di natura medica sulla natura ed entità dell'indennizzo, le parti si obbligano a conferire, per iscritto, mandato di decidere in quale misura sia dovuto l'indennizzo a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio."*

ritenuto che la clausola sopra riportata configura una perizia contrattuale, atteso che con la stessa le parti demandano ad un collegio di periti il compito di decidere sulla determinazione del danno lamentato (*"decidere in quale misura sia dovuto l'indennizzo a norma e nei limiti delle condizioni di polizza."*);

rammentato che la perizia contrattuale è strumento deputato a fissare contrattualmente, in base a criteri meramente tecnici, un elemento della controversia, a differenza dell'arbitrato libero, o irrituale, che comporta – come l'arbitrato vero e proprio – la decisione della controversia;

osservato che secondo parte della dottrina e della stessa giurisprudenza di legittimità la perizia contrattuale sarebbe da ricondurre nell'ambito dell'arbitrato, con cui condivide il comune profilo funzionale, ravvisato nella risoluzione della controversia (essendo le differenze limitate all'oggetto della cognizione degli arbitri: una questione esclusivamente tecnica nella perizia contrattuale, anche le questioni giuridiche

nell'arbitrato libero), dal momento che in entrambi i casi viene conferito ad un terzo un mandato al fine di comporre un contrasto e di realizzare un nuovo assetto di interessi di tipo negoziale (si veda sul punto la recente ordinanza Cass. Civ., Sez. III, 24 marzo 2025, n. 7795, che ha richiesto alla Prima Presidente della Corte la valutazione circa la opportunità di rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa alla natura della perizia contrattuale, e la giurisprudenza ivi indicata);

ritenuto che, configurando la perizia contrattuale quale "*species*" dell'arbitrato libero, essa deve ritenersi sottoposta alla medesima disciplina di tale istituto;

rammentato che *"L'art. 810 secondo comma cod. proc. civ., il quale, ove una parte non provveda alla nomina dell'arbitro, consente all'altra di rivolgersi al Presidente del tribunale, per ottenere surrogatoriamente tale nomina, ancorché dettato con riferimento all'arbitrato rituale, deve ritenersi applicabile in via analogica all'arbitrato libero od irrituale, in considerazione della somiglianza strutturale e funzionale dei due istituti, dell'esigenza di assicurare la conservazione del contratto nonostante l'inadempimento di uno dei contraenti, nonché dell'ammissibilità di un intervento di volontaria giurisdizione anche per supplire ad un'inerzia di tipo negoziale."* (Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 3189 del 03/07/1989; v. anche sez. 1, Sentenza n. 17114 del 21/07/2010);

ritenuto pertanto che la citata disposizione possa altresì applicarsi alla perizia contrattuale, in considerazione della analoga natura di strumento per la composizione negoziale della controversia e della comune esigenza di conservare le previsioni contrattuali pur in presenza dell'inadempimento di uno dei contraenti e di supplire all'inerzia di una parte;

ritenuta la competenza territoriale, in relazione al luogo sede del collegio dei periti e al luogo di residenza dell'assicurato(v. art. 4.2, secondo comma: *"Il Collegio medico risiede nel comune, sede di istituti di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato"*), in questo caso la AST (ex ASUR) di Ancona;

rilevato che la convenzione cui si fa riferimento non è manifestamente inesistente e non prevede manifestamente un arbitrato estero;

considerati i criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza previsti dal codice di rito;

#### NOMINA

perito per la parte Zurich Insurance plc s.p.a in riferimento al sinistro occorso il 2.4.2024 al sig. Fratoni, meglio descritto nell'atto introduttivo del presente giudizio, la dott. Persona\_1 Ancona via della Montagnola 81);

#### ORDINA

che della nomina venga data notizia sul sito del tribunale di Ancona.

Si comunichi.

Ancona, 01/06/2026

il Giudice delegato  
*dott. Silvia Corinaldesi*